

www.expartecreditoris.it

IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. **Vincenzo Di Pedè** Presidente
dott. **Guglielmo Manera** Giudice
dott.ssa **Valeria Castaldo** Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.10.2015 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. omissis/2015 Reg. recl. sul reclamo presentato da

CORRENTISTA

- reclamante -

CONTRO

BANCA

- reclamata -

La correntista adiva questo Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., onde ottenere con provvedimento d'urgenza lo sblocco immediato del conto corrente bancario n. omissis acceso presso la Banca, Agenzia di Corigliano Calabro.

Esponesse a tal fine che in data 1.4.2015, pur a fronte di un saldo attivo pari ad euro 44.077,21, la banca le aveva illegittimamente impedito di effettuare un prelievo presso lo sportello automatico dell'Agenzia e che un simile inconveniente si era presentato anche nelle date 2.4.2015 e 7.4.2015, laddove la banca le aveva rifiutato rispettivamente il rilascio di un assegno circolare di importo pari ad euro 40.000,00 e l'autorizzazione ad effettuare un bonifico bancario di euro 40.000,00.

Uniche operazioni consentite erano state un prelievo di euro 900,00 eseguito in data 2.4.2015 e il pagamento di alcune buste paga in favore dei lavoratori dipendenti dell'azienda agricola intestata alla ricorrente.

In punto di *fumus* la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 6 del d.lgs n. 11/2010 in tema di blocco dello strumento di pagamento da parte del prestatore di servizi di intermediazione finanziaria dolendosi del mancato preavviso da parte della banca del blocco del conto corrente e, quindi, della sua inutilizzabilità.

Quanto al *periculum*, ella eccepeva l'impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti ed al versamento dei relativi contributi, potendo attingere a tal fine soltanto al proprio conto corrente personale per mancanza di liquidità dell'azienda, con conseguente rischio di esposizione ad azioni esecutive da parte dei lavoratori.

Instauratosi il contraddittorio, la resistente Banca eccepeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso; quanto al merito, deduceva l'inesistenza del *fumus*, asserendo che, lungi dall'effettuare un blocco del conto corrente intestato alla correntista, si era limitata a porre in essere azioni cautelative

Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Di Pedè – Rel. Castaldo, 8 marzo 2016

di controllo delle operazioni sul conto corrente bancario, in considerazione della situazione di esposizione debitoria in cui versava la ricorrente. Quest'ultima infatti risultava debitrice della somma di euro 67.094,94, in forza di fideiussione contratta a garanzia di un rapporto di mutuo e per il cui pagamento le era stato notificato atto di precetto, nonché dell'importo di euro 57.531,94, quale saldo passivo di un altro contratto di conto corrente intestato alla ricorrente ed acceso presso la stessa agenzia omissis di Corigliano, recante il n. omissis. Peraltro, l'istituto di credito evidenziava di aver autorizzato, su istanza della controparte, talune operazioni, quali i due prelievi di euro 900,00 e l'emissione di assegni circolari chiesti dal marito della ricorrente, omissis, per il pagamento di buste paga e di fatture per forniture, per un ammontare complessivo di euro 9.845,82.

In merito al *periculum in mora*, l'istituto di credito ne contestava la sussistenza, non avendo la ricorrente provato l'asserita mancanza di liquidità dell'azienda né che in altre occasioni la stessa avesse potuto utilizzare il proprio conto corrente per assolvere ai dedotti pagamenti.

All'udienza di comparizione delle parti, l'istante rappresentava la circostanza che soltanto in data 26.5.2015 la stessa aveva scoperto che sul proprio conto corrente risultava un'operazione di addebito di euro 32.431,43, importo del quale, pertanto, invocava la restituzione da parte della banca.

Il giudice designato, con ordinanza del 29.6.2015, rigettava il ricorso per difetto di *fumus*, sulla scorta della considerazione per cui alla banca era consentito di controllare, mediante la compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti in essere tra la banca e il cliente prevista dall'art. 1853 c.c., l'andamento del conto corrente in questione, accordando rilievo, ai fini della preventiva comunicazione al correntista, alla notifica del precetto ed alla raccomandata a/r del 2.2.2015 con cui la banca aveva chiesto alla ricorrente il pagamento del saldo passivo del conto n. omissis.

Avverso la predetta ordinanza la correntista proponeva tempestivo reclamo, chiedendo la revoca della impugnata ordinanza e la concessione dell'invocato provvedimento cautelare. A tal fine, la reclamante deduceva: l'erroneo riferimento da parte del giudice di prime cure all'istituto della compensazione di cui all'art. 1853 c.c., non menzionato dalla Banca nella propria comparsa; la violazione dell'art. 6 del d. lgs n. 11/2010; la violazione dell'art. 1853 c.c., per mancanza di esigibilità del credito ed eterogeneità dei soggetti titolari dei conti correnti, intestati l'uno alla Ditta Individuale omissis e l'altro alla ricorrente, in qualità di persona fisica.

Si costituiva la Banca, che reiterava sostanzialmente le difese già svolte nella prima fase del procedimento. Quanto ai rilievi sull'applicazione dell'istituto della compensazione, evidenziava la piena legittimità dell'operazione effettuata, richiamando, all'uopo, l'art. 8 del contratto di apertura di conto corrente prodotto dalla controparte, contemplante tale diritto.

All'esito della comparizione delle parti, il Collegio si è riservato di decidere il reclamo.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

In via preliminare, occorre inquadrare la domanda cautelare proposta.

La correntista ha chiesto ordinarsi in via d'urgenza lo "sblocco" del proprio conto corrente n. omissis e la restituzione della somma di € 32.431,43 contabilizzata in negativo sullo stesso, evidentemente sul presupposto della illegittimità del comportamento posto in essere dalla banca.

Tale premessa consente innanzitutto di rilevare l'inconferenza della censura relativa alla violazione dell'art. 6 del D.Lgs 11/2010, alla luce della stessa prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente.

Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Di Pedè – Rel. Castaldo, 8 marzo 2016

Invero, la norma appena citata, nel disciplinare il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, prevede l'onere per il primo, ove possibile, di darne preventiva informazione o al più tardi immediatamente dopo.

Posto che, secondo la previsione dell'art. 1.1, lett. s), per strumento di pagamento di intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento, l'invocato obbligo di preventivo avviso o di successiva comunicazione del denunciato blocco del conto non sembra rivivere un fondamento normativo nella disposizione in esame, riguardante una diversa fattispecie.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che alcun travisamento dei fatti sia stato commesso dal giudice di prime cure, che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha **ritenuto legittimo il comportamento della banca lamentato dalla ricorrente, inquadrandolo nell'istituto della compensazione tra i saldi di più conti in essere tra la banca ed il cliente, previsto dall'art. 1853 c.c.**

Infatti, il rilievo circa l'erroneità del provvedimento cautelare, fondato sull'assunto per cui la banca non avrebbe espressamente dichiarato nella prima fase del giudizio di essersi avvalsa della compensazione, è superato dall'allegazione contenuta nell'atto costitutivo depositato in sede di reclamo, laddove, viceversa, **la Banca ha puntualmente invocato la legittimità della compensazione, richiamando l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito.**

Ebbene, posto che nel giudizio cautelare non sono normativamente previste rigide preclusioni rispetto alla formulazione delle difese in diritto, il Tribunale, pur condividendo l'impostazione di fondo operata dal giudice di prime cure, osserva che, nel caso di specie, la questione della legittimità della condotta della banca vada affrontata proprio muovendo dalla lettura di tale previsione contrattuale.

Ebbene, l'articolo citato recita testualmente: "*Se si verifica una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o si producono eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha anche il diritto di effettuare la compensazione anche se i crediti, seppure in valute differenti, non sono liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione il Correntista non potrà in nessun caso contestare la convenzione di assegno*".

Alla luce di tale clausola, non contestata ed, anzi, debitamente sottoscritta dalla correntista, può concludersi che, contrariamente a quanto asserito dalla stessa, **alcun obbligo di preventivo preavviso incombeva sulla banca rispetto alla decisione di procedere alla compensazione dei saldi**, in virtù della gravosa situazione debitoria in cui versava la reclamante, alla stessa ben nota, giusta missiva di diffida in atti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, richiamata, peraltro, dalla stessa reclamante, ha precisato che "*In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall'aver emesso un*

Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Di Pedè – Rel. Castaldo, 8 marzo 2016

assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l'invio della comunicazione :sia stato o meno tempestivo ovvero se l'eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell'obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell'operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall'altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni" (Cass. n. 18947/2005).

Dunque, alla luce dell'orientamento richiamato, la chiusura del conto e l'esigibilità del credito, nel caso di specie, ferma la validità ed efficacia della clausola, non era condizione di legittimità della compensazione operata; ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1853 c.c. fondata sull'inesigibilità del credito del conto corrente n. omissis assistito da apertura di credito, avendo le parti liberamente pattuito in quest'ultimo contratto la compensazione.

Ugualmente privo di pregio è il rilievo della diversità dei soggetti titolari dei conti correnti, atteso che la ditta individuale si identifica sostanzialmente con la persona fisica titolare della stessa.

Acclarata la efficacia e validità dell'operazione di compensazione, la questione dell'obbligo della comunicazione successiva, pur affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza sopracitata, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare richiesto e cioè della possibilità per la reclamante di continuare a disporre del saldo sul conto corrente n. omissis.

Quandanche dall'operazione della banca fosse derivato un danno alla — circostanza questa comunque nemmeno allegata specificamente dalla correntista — non residuerebbe alcuno spazio per la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c., poichè il pregiudizio non potrebbe dirsi "imminente".

Deve riconoscersi, in definitiva, la piena legittimità della condotta della banca e l'esercizio del diritto ad avvalersi dell'istituto della compensazione dei saldi dei conti correnti.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene, nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase, che l'istanza cautelare non sia sorretta da adeguato *fumus* e che pertanto non vi siano valide ragioni giustificative dell'accoglimento della stessa.

L'insussistenza del *fumus boni iuris* rende superfluo l'esame del requisito del *periculum*. Il reclamo è, quindi, infondato e non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, 2014 e, segnatamente, dei compensi minimi (stante la derogabilità dei valori medi), in considerazione della non particolare complessità giuridico-fattuale delle questioni trattate.

Respingendosi integralmente l'impugnazione, il Collegio dà atto che il reclamante è tenuto a versare, ai sensi dell'art. 13, comma I- quater, D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. di cui in epigrafe così provvede:

a. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la gravata ordinanza;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Castrovillari, Pres. Di Pedè – Rel. Castaldo, 8 marzo 2016

b. condanna la correntista alla rifusione in favore della Banca, in persona del l.r.p.t., delle spese processuali, che liquida in euro 1.823,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;

c. dà atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale tenutasi in Castrovillari l'8.03.2016.

Il giudice relatore

Dott.ssa Valeria Castaldo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS